



CONVENZIONE

TRA

Il **Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti** (in seguito Consiglio o CNCU), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XII – CNCU con sede in Roma, via Sallustiana n. 53, cap 00187, c.f. 80230390587, rappresentato dalla dott.ssa Antonia Martelli, in qualità di dirigente della Divisione XII - CNCU

E

L'**Università degli Studi di Roma Tre** - Dipartimento di Studi Aziendali - P.I. 04400441004, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Silvio D'Amico 77, rappresentata dal Direttore, Prof. ssa Lidia D'Alessio.

PREMESSO CHE

- il Dipartimento di Studi Aziendali intende istituire la 12^a edizione del Master di II livello in "*Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori*", della durata di 12 mesi, per un numero complessivo di 1500 ore;
- Il CNCU, in qualità di organismo preposto alla tutela dei consumatori e alla diffusione dei temi del consumerismo, è interessato allo svolgimento e allo sviluppo delle attività di specializzazione nei settori disciplinari per i quali si intende istituire il Master di cui sopra;
- Il CNCU con delibera n. 11/13 del 18 luglio 2013, visti i criteri adottati dal Consiglio in materia di supporto alle attività di formazione esterna, ha approvato il cofinanziamento della 12^a edizione del Master di II livello in "*Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori*".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il corso di alta formazione sarà svolto secondo le linee indicate nel prospetto riportato in allegato, che fa parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Il Dipartimento, sede Amministrativa del Master in *“Globalizzazione dei mercati e tutela dei consumatori”*, e il CNCU si impegnano ad accordare, per un numero minimo di 10 e massimo di 30 partecipanti, la copertura totale o parziale a scalare sui costi di partecipazione al Master.

Il contributo sarà corrisposto secondo la graduatoria risultante da concorso, con unico bando, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità e i criteri stabiliti dal bando di ammissione al Master e dalla vigente normativa universitaria in materia di Master universitari.

ART. 3

Ai partecipanti sarà rilasciato certificato di frequenza con apposizione del logo del Consiglio quale ente cofinanziatore del corso.

Detti certificati saranno trasmessi, in copia, al CNCU al termine dell'attività formativa e dei relativi esami finali.

La segreteria organizzativa si impegna a fornire il materiale didattico del corso al CNCU – Centro di Documentazione e Biblioteca allo scopo di costituire un'apposita sezione dedicata alle attività di formazione da esso finanziate.

ART. 4

Il Consiglio si rende disponibile ad accogliere presso i propri uffici uno studente per un periodo di stage di durata almeno bimestrale e altri studenti presso le sedi delle associazioni disponibili.

Tempi e modalità di assegnazione saranno concordati dalle Parti, entro 30 giorni dall'inizio dello stage stesso.

ART. 5

Lo stage non costituisce rapporto di lavoro, né collaborazione professionale ad alcun titolo.

Durante lo svolgimento dello stage, l'attività sarà seguita e verificata da un tutore designato dal Dipartimento da un responsabile designato dal soggetto ospitante e l'accesso alle strutture ospitanti è consentito ai soli fini dell'effettuazione dello stage medesimo.

Lo stageur dovrà svolgere le attività previste nel progetto formativo, dovrà rispettare le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e dovrà mantenere la necessaria riservatezza su informazioni e dati acquisiti nel periodo di stage.

L'Università assicura gli stageurs contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo stage, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e all'Università.

ART. 6

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali comunque raccolti in conseguenza dello stage vengano esclusivamente trattati per le finalità della Convenzione.

I suddetti dati, per fini statistici, trattati in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché ai soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Università e il Dipartimento. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/03.

ART. 7

Il Consiglio si impegna a versare la somma complessiva di € 20.000,00 (ventimila/00), ai fini di quanto disposto all'art.2

Tale contributo sarà versato entro 60 giorni dalla conclusione delle procedure concorsuali e dopo opportuna comunicazione dell'esito delle selezioni.

Ulteriori contributi al fine di coprire gli eventuali aumenti delle spese di realizzazione e partecipazione al Master e qualsiasi eventuale maggiore onere restano a carico del Dipartimento.

ART. 8

In caso di assegnazione del contributo di iscrizione e successivo ritiro o rinuncia dell'assegnatario, la stessa sarà conferita al primo escluso scorrendo la graduatoria approvata.

In caso di mancato impiego totale o parziale del contributo da parte del CNCU a favore dei partecipanti finali al Master, le Parti

concorderanno le modalità di utilizzo delle somme versate con un atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

ART. 9

La presente convenzione ha una durata pari a quella del Corso, comprensivo del periodo di stage, a decorrere dalla data di inizio del Master.

ART. 10

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente convenzione.

Nel caso non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione di questa convenzione sarà competente il foro di Roma.

ART. 11

Le spese di bollo, e di registrazione, in caso d'uso, sono a carico del Dipartimento.

Roma, li 3-10-2013

Per il Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti
(il Dirigente Divisione XII - CNCU)

Antonio Martelli

Per il Dipartimento di Studi Aziendali
(il Direttore)

Luigi Di Leo